

AREA OMOGENEA DISTRETTUALE N. 2

COMUNE CAPOFILA PAGLIARA

(P.I. 00414810838)

Furci Siculo - Roccalumera – Mandanici -Nizza di Sicilia – Fiumedinisi - Alì Terme – Alì – Itala - Scaletta Zanclea

REGOLAMENTO DELL'AOD 2

PER L' ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEI VOUCHER SOCIO-ASSISTENZIALI

Approvato dal Comitato dei Sindaci con verbale n.3 della seduta del 25/01/2018 e modificato:

- con Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell'AOD 2 n. 18 del 5.10.2023
- con Deliberazione del comitato dei Sindaci n. 22 del 6.11.2023
- con Deliberazione del comitato dei Sindaci n. 12 del 17.11.2026

INDICE

Art. 1)	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2)	Obiettivi	pag. 3
Art. 3)	Ambito territoriale dell'accreditamento	pag. 4
Art. 4)	Tipologia dei servizi e finalità prevalenti	pag. 4
Art. 5)	Beneficiari per tipologia di servizio	pag. 7
Art. 6)	Compiti del Servizio Sociale Professionale	pag. 8
Art. 7)	Libertà di scelta dell'assistito	pag. 9
Art. 8)	Soggetti richiedenti l'accreditamento	pag. 9
Art. 9)	Requisiti per l'accreditamento	pag. 9
Art. 10)	Albo degli enti accreditati - Validità - Rinnovo	pag. 11
Art. 11)	Sottoscrizione del Patto di accreditamento	Pag. 12
Art. 12)	Valore del voucher	Pag. 12
Art. 13)	Liquidazione dei voucher	Pag. 12
Art. 14)	Commissione tecnica di valutazione	pag. 13
Art. 15)	Controlli	pag. 13
Art. 16)	Norme transitorie	pag. 14
Art. 17)	Decadenza	pag. 14
Art. 18)	Modifiche al Regolamento	pag. 14
Art. 19)	Norma finale	pag. 14

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento di Accreditamento, in applicazione dell'art. 11 della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", dell'art. 5 del D.P.C.M 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alle persone" e del "Programma Regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010-2012", disciplina in forma sperimentale, mediante la concessione di voucher sociali, l'erogazione dei servizi domiciliari a favore di anziani e disabili in particolare stato di bisogno, di interventi educativi e di sostegno a favore di minori e famiglie in difficoltà.

Il voucher sociale è uno strumento previsto dall'art. 17 legge 328/2000 attraverso il quale i cittadini possono scegliere di acquistare prestazioni professionali di natura socio-assistenziale ed educativa erogate da gestori privati, allo scopo accreditati con l'A.O.D. 2.

Nelle more dell'emanazione da parte della Regione Sicilia di specifiche direttive in materia, i Comuni dell'A.O.D 2, mediante il Comune capofila di Pagliara, attueranno in via sperimentale l'accreditamento quale sistema di affidamento finalizzato all'erogazione di servizi attraverso l'assegnazione di voucher sociali spendibili presso organismi del terzo settore (care-giver professionali) accreditati, in attuazione all'art. 17 della predetta Legge quadro che riconosce nei Titoli sociali e socio-sanitari gli strumenti per sostenere la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di disagio e per agevolare l'esercizio della libertà di scelta dei cittadini nell'acquisizione di prestazioni sociali e socio-sanitarie.

Il presente regolamento, nell'ambito della sfera di autonomia organizzativa e funzionale che viene riconosciuta agli Enti Locali, mira a definire le linee fondamentali dell'Accreditamento e della erogazione di voucher (buoni di servizio) come modulo gestionale dei Servizi alla Persona.

Art. 2 - Obiettivi

Con l'accreditamento dei soggetti del terzo settore, l'A.O.D. 2 intende favorire la nascita di un'offerta plurale di fornitori di servizi qualificati, con livelli di professionalità adeguati al raggiungimento di elevati standard manageriali, tecnici e relazionali.

L'accreditamento istituzionale è il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi pubblici e privati già autorizzati, di diventare potenziali erogatori di prestazioni e interventi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto.

I Comuni dell'A.O.D. 2, mediante l'introduzione dei voucher sociali intendono confermare il loro ruolo nell'esercizio della funzione di assistenza ed intendono rafforzarlo attraverso la loro capacità di elaborazione, controllo e vigilanza attiva. In particolare si propongono i seguenti obiettivi:

- ammodernare il sistema di gestione dei servizi alla persona, stimolando lo sviluppo di nuove unità d'offerta;

- garantire un elevato standard qualitativo dei fornitori attraverso una qualificata;
- concorrenza tra i possibili soggetti erogatori, nel rispetto della par-condicio;
- centralizzare il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la sua capacità di autonoma determinazione sia in ordine all'elaborazione del suo progetto assistenziale che alla scelta del fornitore;
- valorizzare e sviluppare le risorse della comunità, attraverso la concertazione con tutti gli organismi di utilità sociale, nelle diverse fasi di programmazione, gestione e valutazione degli interventi e servizi sociali.

Art. 3 - Ambito territoriale dell'accreditamento

Ai fini dell'accreditamento, si individua come ambito territoriale di riferimento l'A.O.D. 2, di cui fanno parte il Comune Capofila di Pagliara e i Comuni di Furci Siculo - Roccalumera - Mandanici -Nizza di Sicilia - Fiumedinisi - Ali Terme - Ali - Itala - Scaletta Zanclea.

In ogni caso, ciascun Comune ha caratteristiche sue proprie, riguardo al:

- numero potenziale di fruitori di progetti assistenziali;
- numero e la potenziale tipologia degli interventi assistenziali autorizzati da erogare.

Pertanto, dalla data di decorrenza dell'accreditamento, l'utenza deve essere provvista di Piano Personalizzato di Assistenza, predisposto dall'assistente sociale di ciascuno dei Comuni di residenza e mediante l'emissione dei voucher di servizio potrà acquisire le prestazioni presso i soggetti fornitori accreditati con l'A.O.D. 2.

Art. 4) - Albo degli enti accreditati

Si prevede la costituzione di un unico albo dell'A.O.D. (istituito con apposito atto del Responsabile dell'Ufficio Piano dell'AOD 2) articolato in 3 SEZIONI e per ogni sezione suddivisa in tipologie di servizi.

Il Responsabile dell'Ufficio Piano predispone apposito avviso pubblico rivolto ai soggetti che intendono accreditarsi.

L'avviso per l'accreditamento verrà pubblicato nell'Albo Pretorio on line di ciascun Comune dell'A.O.D., le istanze dovranno comunque essere inviate esclusivamente al Comune capo fila, il quale, attraverso apposita istruttoria, formerà l'Albo degli Enti accreditati per l'erogazione dei servizi nei Comuni, che verrà trasmesso a ciascun Comune dell'A.O.D. 2.

Le sezioni sono le seguenti:

1.SEZIONE N.1 Anziani:

2. SEZIONE N.2 Disabili;

3. SEZIONE N.3 Famiglie e minori

Le Tipologie di servizio previste per ogni Sezione di accreditamento sono le seguenti:

- Anziani: SAD- Servizio di assistenza domiciliare - trasporto sociale:

- Disabili: ADH- Servizio di assistenza domiciliare e di sostegno educativo per adulti e minori - trasporto sociale:
- Minori e famiglie: Servizi educativi - **Servizio di assistenza scolastica specialistica per l'autonomia e la comunicazione (ASACOM), Spazio neutro-** Mediazione Familiare - trasporto sociale;

Ogni sezione potrà contenere più di una tipologia di servizi, per es. la sezione minori potrà prevedere servizi educativi ma anche domiciliari, di orientamento, come la sezione anziani e disabili il servizio di assistenza domiciliare, il servizio di trasporto presso i centri riabilitativi o altro.

1. **Sezione n.1: Anziani - Tipologia: SAD- Servizio di Assistenza Domiciliare - Trasporto sociale**

Le finalità prevalenti del Servizio di assistenza domiciliare sono quelle di consentire la permanenza dei soggetti anziani nel normale ambiente di vita, evitare il ricorso al ricovero in strutture residenziali, promuovere lo sviluppo delle loro capacità residue e favorire, ove possibile, un miglioramento delle loro condizioni di benessere e di relazione. Le prestazioni si espletano attraverso l'intervento assistenziale reso al domicilio sulla base di un Progetto Assistenziale Individuale o Piano personalizzato delle prestazioni, redatto dall'Assistente Sociale del Comune di residenza d'intesa con la persona o la famiglia e altri servizi del territorio.

2. **Sezione n.2: Disabili - Tipologia: ADH- Servizio di assistenza domiciliare e di sostegno educativo per adulti e minori affetti da patologie gravi - trasporto sociale**

Le finalità prevalenti del Servizio Domiciliare Disabili sono quelle di favorire l'acquisizione di abilità ed autonomie; promuovere lo sviluppo delle capacità residue degli utenti e consentire, ove possibile, un miglioramento delle condizioni di benessere e di relazione delle persone; promuovere l'inclusione nel contesto sociale e/o scolastico di appartenenza di adulti e minori. Si espletano attraverso interventi assistenziali delineati in un Progetto Assistenziale Individuale o Piano personalizzato delle prestazioni, redatto dai servizi sociali e sanitari d'intesa con la persona, la famiglia e altri servizi del territorio.

3. **Sezione n.3: Minori e famiglie - Tipologia: Servizi educativi e assistenziali, Servizio di assistenza scolastica specialistica per l'autonomia e la comunicazione (ASACOM), Spazio neutro - Mediazione Familiare - trasporto sociale;**

Le finalità prevalenti del Servizio educativo e assistenziale a favore di minori e famiglie sono quelle di intervenire in situazioni di fragilità educativa da parte della famiglia e/o disagio dei minori. Il Servizio si sviluppa mediante interventi educativi nell'ambito scolastico e assistenziali tese a favorire le capacità genitoriali, la funzione educativa degli adulti tramite l'attivazione di interventi di affiancamento del minore e dell'adolescente nei diversi contesti di vita allo scopo di favorirne un adeguato processo di crescita. Detti interventi si

concretizzano sulla base di un Progetto Individuale redatto dall'Assistente sociale o Piano personalizzato delle prestazioni, d'intesa con la famiglia e altri servizi del territorio coinvolti nella presa in carico del caso.

La finalità prevalente del servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per l'autonomia e la Comunicazione è di sopperire ai deficit dell'alunno con disabilità, per consentigli il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico, garantendone così il diritto allo studio e agevolando la frequenza e la permanenza nell'ambito scolastico. Le prestazioni sono erogate tenendo conto delle peculiari esigenze educative del beneficiario evincibili dal PEI, ovvero dalla Diagnosi Funzionale, da cui si evinca l'indispensabilità e la tipologia di intervento.

La finalità prevalente dello Spazio Neutro concerne il mantenimento e il recupero di relazioni tra figli e genitori, nell'ambito del conflitto genitoriale o di altre situazioni che compromettono il rapporto genitore/figlio. Per tale ragione il servizio deve essere reso in un setting neutrale, ovvero favorevole all'incontro tra genitori e figli alla presenza di uno o più operatori. L'intervento di spazio neutro si colloca nell'ambito degli interventi a tutela dei minori e, pertanto, deve essere inserito all'interno di un progetto che preveda un sistema di azioni che condividono un medesimo fine attraverso l'apporto delle singole specificità professionali in un lavoro di rete multi-professionale. All'uopo, l'assistente sociale del Comune di residenza, in collaborazione con il personale dell'Ente accreditato scelto dalla famiglia, redige il progetto educativo individualizzato che dovrà prevedere le prestazioni da erogare, la durata, gli obiettivi, i tempi di verifica e valutazione in itinere e la conclusione.

La Mediazione Familiare è un intervento professionale finalizzato a favorire la comunicazione tra i componenti della coppia genitoriale e/o coniugale, sostenendo la gestione costruttiva dei conflitti e la riorganizzazione delle relazioni familiari, con particolare attenzione alla tutela dell'interesse dei figli.

Il percorso mediativo promuove il dialogo, l'ascolto reciproco e la ricerca di soluzioni condivise, favorendo l'assunzione consapevole delle responsabilità genitoriali e la definizione degli accordi relativi alla cura, all'educazione e alla crescita dei figli.

L'intervento è improntato ai principi di volontarietà, imparzialità, neutralità, riservatezza e autodeterminazione delle parti.

Il servizio è erogato esclusivamente da mediatori familiari in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 27 ottobre 2023, n. 151, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità, formazione iniziale, aggiornamento professionale continuo e alle disposizioni relative all'esercizio della professione.

Art. 5 - Beneficiari per tipologia di servizio

a) Tipologia: SAD- Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani - trasporto sociale

I destinatari del servizio sono i cittadini che per età, condizioni psico-fisiche e per gravi situazioni familiari hanno bisogno di prestazioni in sostituzione o integrazione della famiglia per una dignitosa vita di relazione nel proprio domicilio:

- persone anziane che vivono da sole ovvero senza adeguato supporto familiare, in situazioni di ridotta o non autosufficienza;
- altri cittadini in difficoltà socio economiche e in grave stato di marginalità sociale;
- soggetti le cui condizioni di salute sono particolarmente problematiche (malati terminali o affetti da malattie invalidanti gravi).

b) Tipologia: ADH- Servizio di assistenza domiciliare e di sostegno educativo per adulti e minori affetti da patologie gravi - Trasporto sociale

I destinatari del servizio sono i minori e adulti affetti da disabilità grave di natura fisica o sensoriale e in possesso della certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/92, comma 3 dell'art. 3, o invalidi civili al 100% con indennità di accompagnamento:

- soggetti minori e adulti, disabili gravi, privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo stesso e/o per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono godere di adeguata assistenza;
- soggetti minori scolarizzati affetti da D.P.S. (Disturbo Pervasivo Dello Sviluppo) per attività dentro e fuori la scuola ad integrazione e supporto delle famiglie.

c) Tipologia: Servizi educativi e assistenziali- Trasporto sociale

I destinatari dei servizi educativi e assistenziali sono i minori appartenenti a famiglie multiproblematiche i cui genitori presentano difficoltà nella gestione educativa: - minori in situazione di particolare disagio familiare;

- minori con problemi di comportamento;
- minori segnalati dalle AA.GG., dalla Scuola, per le quali occorrono interventi educativi e socializzanti.

d) Tipologia: ASACOM - Servizio di assistenza scolastica specialistica per l'autonomia e la comunicazione

I destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità, residenti nei Comuni di questo AOD, in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'art 3, comma 3, della L 104/92, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, dal cui PEI si evinca la necessità di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

e) Tipologia: servizio di Spazio Neutro

I destinatari del servizio sono le famiglie con minori:

- i cui genitori affrontano situazione di separazione conflittuale e il minore è stato affidato ad uno di essi o ad altro nucleo familiare;
- in situazioni in cui vi è una condizione di maltrattamento e/o di abuso nei confronti del minore e sia necessario ristabilire i contatti/rapporti con i genitori.

f) Tipologia: Servizio di Mediazione Familiare

Il servizio è rivolto:

- alle coppie coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, nonché alle coppie separate o divorziate, che attraversino situazioni di crisi relazionale, separazione, cessazione del rapporto o necessità di riorganizzazione degli assetti familiari;
- alle coppie genitoriali, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo coniugale, che necessitino di ridefinire le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e di individuare accordi condivisi nell'interesse dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

L'accesso al servizio è subordinato alla manifestazione di una volontà libera, consapevole e autonoma da parte di entrambi i soggetti interessati. La partecipazione al percorso è volontaria e non può essere imposta né determinata da forme di coercizione o condizionamento.

Costituisce condizione necessaria per l'avvio e la prosecuzione del percorso la disponibilità di entrambe le parti a partecipare al processo mediativo.

Il servizio non può essere attivato, ovvero deve essere interrotto qualora tali circostanze emergano nel corso del percorso, in presenza di situazioni di violenza domestica, abusi, maltrattamenti o altre condizioni di grave squilibrio tra le parti che possano compromettere la sicurezza, l'integrità psicofisica o la libera autodeterminazione di uno dei soggetti coinvolti o dei figli.

Il servizio non è altresì attivabile qualora sussistano condizioni di dipendenza patologica o disturbi psicopatologici che, sulla base di una valutazione concreta, compromettano la capacità di autodeterminazione e di partecipazione consapevole al percorso mediativo.

Il mediatore familiare è tenuto a effettuare una valutazione preliminare dell'idoneità del caso alla mediazione e a verificare, durante tutto il percorso, la permanenza delle condizioni necessarie per il suo svolgimento, nel rispetto dei principi di imparzialità, neutralità, riservatezza e tutela delle persone coinvolte.

Art. 6 - Compiti del Servizio Sociale Professionale

L'accesso ai Servizi di cui sopra da parte dei cittadini avviene su intervento del Servizio Sociale Professionale dei Comuni di residenza che provvede alla individuazione del bisogno, alla predisposizione del progetto individuale di assistenza, al monitoraggio e verifica in ordine alla realizzazione degli interventi programmati e all'esito dei medesimi, all'eventuale riformulazione del piano assistenziale, nonché alla definizione dell'eventuale quota di compartecipazione che sarà versata dall'utente su apposito conto corrente acceso dal soggetto gestore AOD 2.

Art. 7 - Libertà di scelta dell'assistito

Al fine di assegnare al cittadino ed alla propria famiglia un ruolo di "centralità", l'utente ammesso al servizio (o uno dei suoi familiari se incapace o amministrato) eserciterà il "diritto di scelta" nei confronti del soggetto accreditato da cui farsi assistere, sulla base del "Piano Personalizzato di Assistenza" maggiormente rispondente ai propri bisogni. L'assistito, ovvero uno dei suoi familiari, se incapace o amministrato, ha la facoltà di scegliere il fornitore accreditato.

Le opzioni di scelta dovranno essere esercitate tassativamente attraverso le seguenti modalità esclusive: redatte su apposito modello rilasciato dal servizio competente, firmata solo ed esclusivamente dall'assistito, ovvero da uno dei suoi familiari.

Non saranno accettate dichiarazioni di opzione presentate direttamente dalle cooperative e/o da soggetti diversi dall'assistito o da uno dei suoi familiari che, ove ugualmente presentate per il tramite dell'ufficio protocollo, non verranno ritenute comunque valide. Ugualmente non saranno accettate istanze prive del documento di identità del firmatario che, ove presentate ugualmente verranno ritenute non valide.

In relazione al grado di soddisfacimento delle prestazioni ricevute, l'assistito ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il fornitore scelto se dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione per le prestazioni ricevute.

A tal fine, l'assistito o uno dei suoi familiari, comunicherà per iscritto, utilizzando apposito modello, all'ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza e per conoscenza al Comune Capofila, la propria volontà di scelta di altro fornitore. Il trasferimento sarà operativo entro il decimo giorno dalla presentazione dell'istanza.

Art. 8 - Soggetti richiedenti l'accreditamento

Possono richiedere l'accreditamento e la relativa iscrizione all'albo dell'A.O.D. le imprese sociali, le cooperative, i raggruppamenti, i consorzi e altri organismi del terzo settore non aventi scopo di lucro, iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/86 nella stessa sezione per cui chiedono di accreditarsi con l'AOD 2 o in altro analogo albo istituito presso altre Regioni d'Italia o presso uno Stato membro dell'Unione Europea, rilasciato in base alla normativa di riferimento ivi vigente.

E' possibile richiedere l'accreditamento per le tre Sezioni dell'Albo dell'AOD 2.

Art. 9 - Requisiti per l'accreditamento

Gli Enti che vogliono accreditarsi con l'A.O.D. 2 devono possedere i seguenti requisiti attestandone il possesso mediante dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da parte del rappresentante legale o da chi formalmente delegato:

a) Requisiti di ordine generale:

- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.n. 18/04/2016 n. 50;

- iscrizione al Registro delle imprese presso C.C.I.A.A., o in registro analogo, con oggetto di attività rispondente al Servizio per il quale si chiede di essere accreditati, competente per territorio da cui risulti l'iscrizione presso l'ufficio medesimo, la denominazione dell'impresa, l'indicazione del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa, che l'impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi in stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività, che l'attività svolta deve essere inerente a quella per cui si chiede l'accreditamento, l'inesistenza delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all'art.10 della L.575/65 e ss.mm.;
- applicazione integrale del CCNL di settore rispetto alla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro;
- rispetto degli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali a favore dei propri lavoratori (D.U.R.C.);
- rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- posizione regolare circa la normativa antimafia;
- ove richiesto, posizione regolare rispetto agli obblighi ed agli adempimenti previsti in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999.

b) Requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione all'"Albo o registro regionale/nazionale dei soggetti autorizzati e accreditati" corrispondente al SERVIZIO/SEZIONE per cui si chiede l'accreditamento;
- mission, desumibile dallo Statuto, congruente con il SERVIZIO/SEZIONE per la quale il soggetto intende accreditarsi;
- possesso della Carta dei Servizi o, in mancanza dichiarazione d'impegno del legale rappresentante a realizzarla nel termine di un mese dall'accreditamento, pena la decadenza dell'accreditamento stesso, con l'indicazione della tipologia delle prestazione da erogare, modalità di collaborazione con la Committenza per elaborazione e attivazione dei progetti e/o prestazioni, modalità di erogazione del servizio e le condizioni per facilitare la valutazione del servizio da parte di utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti;

Altresì, gli stessi soggetti, devono dimostrare per ogni servizio o singolarmente o in RTI o in forma consorziata i seguenti requisiti specifici di capacità professionale ed economico-finanziaria:

c) Requisiti specifici:

- avere raggiunto sei mesi di esperienza per servizi rientranti nella SEZIONE/SERVIZIO per cui si chiede l'accreditamento, commissionati da Enti pubblici e/o privati con l'indicazione dei relativi importi, delle date e della durata,

maturati nell'ultimo triennio antecedente alla data di scadenza dell'avviso pubblico di accreditamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, l'esperienza potrà essere dimostrata cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio rientranti nella stessa SEZIONE/SERVIZIO per cui si chiede l'accreditamento;

- solidità economica e finanziaria desumibile dal bilancio;
- documentazione coerente con le prestazioni erogate e relative a :
- disponibilità di figure professionali competenti e con specifico titolo professionale e loro adeguato inquadramento contrattuale;
- individuazione di una figura di coordinamento/riferimento per il servizio con il titolo specifico di assistente sociale o psicologa o pedagogista;
- presenza di programmi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti o associati per un minimo di formazione e/o supervisione del personale impiegato sul servizio: minimo 15 ore all'anno specifici per i servizi per cui si chiede l'accreditamento;
- copertura assicurativa RC per operatori e utenti;
- relazione con proposte relative all'organizzazione e alla gestione del servizio, alle offerte migliorative, utili a garantire la qualità organizzativa e l'efficacia del servizio, i criteri di monitoraggio e valutazione delle attività da parte degli utenti (customer satisfaction), ed eventuali servizi migliorativi oltre a quelli previsti nell'avviso pubblico.

Art. 10 - Albo degli Enti accreditati - Validità - Rinnovo

Previo esame e valutazione di tutte le istanze a cura di una apposita commissione tecnica di valutazione si provvederà attraverso determinazione del Responsabile dell'Ufficio piano dell'AOD 2, all'iscrizione degli enti/cooperative sociali/associazioni accreditati all'Albo nell'apposita sezione, avverso il quale è ammesso ricorso nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione sull'albo pretorio online dei Comuni dell'A.O.D. 2.

Gli eventuali rilievi saranno esaminati ed esitati nel termine di giorni dieci, con adozione se del caso, di provvedimenti in autotutela.

L'iscrizione all'Albo così formato ha validità annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Patto di accreditamento.

L'Ente accreditato ha l'obbligo di comunicare la perdita anche di un solo requisito per l'accreditamento, condizione che comporta la cancellazione dall'Albo dell'AOD 2 dei Soggetti Erogatori e la risoluzione del patto di accreditamento.

Per gli anni successivi gli enti già iscritti all'Albo per i predetti servizi, dovranno richiedere il rinnovo dell'iscrizione presentando ogni anno apposita autocertificazione, ai sensi della

normativa vigente, sul mantenimento dei requisiti di accreditamento già attestati nell'istanza di accreditamento.

Annualmente si procederà mediante avviso pubblico all'aggiornamento dell'Albo degli Enti accreditati. A tal fine, permane ferma la possibilità di accreditamento di nuovi soggetti, che ne hanno fatto richiesta ancor prima dell'avviso di aggiornamento, con possibilità di integrazione della documentazione, se mancante, per come richiesto.

Al rinnovo annuale dell'elenco dei soggetti accreditati si provvede mediante determinazione del Responsabile dell'Ufficio piano dell'AOD 2. La lista dei soggetti accreditati sarà pubblicata ed aggiornata sul sito internet del Comune Capofila e di ogni Comune dell'A.O.D. 2

Art. 11 - Sottoscrizione del Patto di accreditamento

Il Patto di accreditamento è conseguente alla verifica della presenza dei requisiti indispensabili e dei requisiti specifici. La sua sottoscrizione avviene successivamente all'iscrizione dell'ente erogatore nell'elenco dei soggetti accreditati.

Il Patto di accreditamento è specifico per ogni SEZIONE di servizio.

Dopo la sottoscrizione del Patto e prima dell'avvio del servizio l'ente accreditando dovrà dotarsi del personale, delle attrezzature e di ogni altro elemento dichiarato nella domanda di accreditamento e/o richiesto dai documenti di procedura.

La sottoscrizione del Patto comporta l'accettazione di tutto quanto esplicitato e descritto nell'avviso e nel disciplinare di servizio.

Art. 12 - Valore del voucher

Il valore economico unitario di un voucher sarà determinato per tipologia di servizio nel Patto di Accreditamento.

Art. 13 - Liquidazione dei voucher

Il Comune di Pagliara - Capofila dell'A.O.D. 2 liquiderà all'ente accreditato il controvalore dei voucher effettivamente utilizzati da ogni singolo beneficiario, su presentazione di fatture accompagnate da: - relazione inerente la regolare esecuzione degli interventi effettuati, i risultati raggiunti e le criticità riscontrate, controfirmata dal personale tecnico e dal Rappresentante Legale dell'Ente;

-registro di presenze compilato per ogni utente assistito in cui saranno indicati i dati dell'operatore che rende il servizio, i dati dell'utente assistito, il giorno, l'orario e il tipo di servizio reso, con firma dell'operatore e dell'utente o altro familiare, che attesti l'avvenuta prestazione;

-i voucher che l'utente consegna al soggetto accreditato in funzione delle ore svolte. L'Ente che presta il servizio assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Lo stesso dovrà indicare con apposita nota il numero di conto corrente bancario o postale dedicato per la liquidazione del servizio prestato. Sarà cura del Servizio Sociale del Comune competente predisporre verifica sull'andamento del servizio e attestare la regolarità delle prestazioni svolte. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione. La parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte; trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente accreditato, sarà sospesa la liquidazione dei compensi pattuiti sino alla definizione della controversia.

Art. 14 - Commissione Tecnica di Valutazione

E' istituita una Commissione Tecnica di Valutazione con il compito di esaminare le istanze di iscrizione all'Albo e di verificare i requisiti dei soggetti richiedenti. La composizione della Commissione tecnica di Valutazione ha validità di 2 anni.

La Commissione è composta dalle assistenti sociali e dal personale amm.vo appartenente all'area S.S. dei Comuni dell'AOD 2 nella misura di almeno quattro unità oltre il Responsabile dell'Ufficio Piano che la presiede.

La stessa, su disposizione di quest'ultimo, si riunisce, per l'esame delle istanze di iscrizione e/o di revisione annuale, redigendo apposito verbale con l'elenco dei soggetti da accreditare.

Il Responsabile dell'Ufficio Piano, con determina dirigenziale approva l'elenco e provvede alla stipula del Patto di accreditamento con i soggetti accreditati.

La Commissione svolge, inoltre, funzioni di vigilanza e controllo, rispetto:

- al mantenimento dei requisiti dei soggetti accreditati;
- alle sopravvenute condizioni e situazioni che costituiscono causa di esclusione;
- agli standard dei servizi e ai relativi obblighi specificati nel presente Regolamento.

Art. 15 - Controlli

L'ente accreditante, tramite il proprio personale tecnico e amministrativo, si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai soggetti richiedenti l'accreditamento. Qualora dal controllo emerga la non veridicità, anche parziale, del contenuto delle autocertificazioni, il soggetto sarà cancellato dal registro dell'AOD 2 dei soggetti accreditati.

Art. 16 - Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 17- Decadenza

Il provvedimento di accreditamento decade quando viene accertata la perdita di almeno uno dei requisiti generali di cui all' art. 80 del D. Lgs.n. 18/04/2016 n. 50 e per:

A. gravi violazioni degli "adempimenti" previsti;
B. interruzione dell'attività superiore a giorni 15;
C. esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo attuate dai funzionari tecnici e amministrativi dei Comuni dell'AOD 2;
D. impiego di personale professionalmente non adeguato:
E. per tutte le cause previste dall'art. 1453 del C.C.

Art. 18 - Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Comitato dei Sindaci e recepite dai Comuni dell'AOD 2 con atto di Giunta Comunale.

Art. 19 - Norma finale

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.